

 Direzione Regionale Veneto

|  |
| --- |
|    |
|  |
|  |

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

**Direzione Regionale Veneto**

|  |
| --- |
| **SCHEMA DI CONTRATTO**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 51, COMMA 1, LETT. A) NUMERO 2.2, DEL D.L. N. 77/2021, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SEMPLICE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., INDETTA DA INPS – DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SEDI INPS SITE NELLA REGIONE VENETO, CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 9 BIS DEL D.LGS 50/2016. CIG 946907718A |

**Dorsoduro 3500/D 30123 – VENEZIA**

**C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

**CONTRATTO**

per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso le sedi INPS site nella Regione Veneto

**C.I.G. n. 946907718A**

**tra**

L’**INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Venezia, Dorsoduro, 3500/D, C.A.P. 30123, nella persona del Dott. […], nato a […] ([…]) il […] in qualità di Direttore […] della Direzione Veneto, con la qualifica di Dirigente …….., domiciliato nella qualità presso la sede Regionale Veneto dell’Istituto;

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

**e**

[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […], domiciliato presso […];

(a seguire anche «**Appaltatore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

**Premesso che**

1. a mezzo diDetermina a contrarre n. 267 del 11/11/2022, adottata dal Direttore Regionale del Veneto, l’Istituto ha avviato una procedura negoziata ai sensi degli articoli 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e 51 comma 1, lettera A) numero 2.2 del D.L. 77/2021, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
2. gli atti di Gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it/);
3. a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Regionale del Veneto, l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura di Gara e disposto l’aggiudicazione dell’Appalto, in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta;
4. l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell’affidamento;
5. l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVC*pass*, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
6. a mezzo polizza [*bancaria*] o [*assicurativa*] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
7. a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l’Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € […];
8. le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 (Norme regolatrici del contratto)**

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla RDO n…….. dal documento di stipula tramite MEPA, nonché dagli elaborati (Capitolato tecnico, Capitolato d’Oneri, Duvri), dalla documentazione e dall’Offerta Economica presentate dalla Società, costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Per tutto quanto espressamente non previsto, si applicheranno le norme del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e delle leggi vigenti in materia.

**Art. 2 (Oggetto e durata del Contratto)**

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti elevatori presso gli immobili INPS del Veneto come meglio dettagliato nel Capitolato d’Oneri e nel Capitolato Tecnico. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dai suindicati documenti.
2. Il Contratto avrà una durata di **12 mesi**, naturali e consecutivi, con decorrenza 1/12/2022.

**Art. 3 (Modalità di esecuzione del Servizio)**

1. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente servizio manutentivo secondo le direttive dell’Istituto, nonché nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia, dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato di Oneri e Tecnico e nelle migliori prassi commerciali non potranno esserci modalità esecutive di prestazione del Servizio più onerose per l’Appaltatore, né l’alterazione dei prezzi di cui all’Offerta Economica.
2. La data di avvio dei servizi richiesti dovrà coincidere con quella indicata nel presente contratto.
3. Il Servizio dovrà essere prestato presso le Strutture dell’INPS ubicate sul territorio regionale e contenute nell’Allegato *…………* al presente Contratto.
4. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione del Servizio e ad eseguire le prestazioni contrattuali secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato, nell’Offerta Tecnica e nelle migliori prassi commerciali.
5. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
8. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
10. Il personale dell’Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
11. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione del Servizio, da svolgersi presso le Strutture dell’Istituto, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività delle Strutture. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
12. L’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
13. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
14. L’Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell’ubicazione delle Strutture della Stazione Appaltante.
15. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
16. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato d’Oneri e a quello Tecnico relativi alla procedura.

**Art. 4 *(*Reportistica di esecuzione*)***

1. Per ciascun intervento manutentivo eseguito presso le sedi, l’Appaltatore dovrà rilasciare un report con l’indicazione delle manutenzioni effettuate.

**Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)**

1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal RUP.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il p.i. Stefano Tonini.
3. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

**Art. 6 (Importo dell’appalto)**

1. L’importo del servizio di manutenzione a canone degli impianti elevatori è pari a:

€ ………..per imponibile

€ ……….per oneri per la sicurezza

€ ……….per IVA al 22%

L’importo della eventuale manutenzione extra-canone degli impianti elevatori è pari a:

€ 23.115,94 – manutenzione impianti

€ 500,00 – oneri della sicurezza

€ 23.615,94 – totale imponibile

€ 5.195,51 – iva 22%.

L’importo stimato per le attività di manutenzione extra-canone deve intendersi quale massimale contrattuale, il cui valore non viene garantito al fornitore e che pertanto potrà subire variazioni in diminuzione in considerazione delle attività che saranno effettivamente erogate dal fornitore in funzione delle esigenze di questa Direzione Regionale.

1. Ai sensi e per gli effetti del comma **3-*bis* dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** **e della Determinazione dell’A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008**,si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) iva esclusa per le manutenzioni a canone, € 500,00 (cinquecento/00) per le manutenzioni extracanone**.**
2. Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € […] (euro […]).
3. I costi della manodopera dell’Appaltatore sono pari a € […] (euro […]).
4. I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Direzione regionale qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara.
6. L’Aggiudicatario, in particolare, non potrà vantare in alcun caso compensi in assenza di Richieste di Fornitura da parte della Stazione Appaltante.
7. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura.

Per il pagamento del corrispettivo per il servizio di manutenzione a canone, a favore dell’aggiudicatario, avverrà dietro emissione di fattura con cadenza bimestrale.

Il pagamento degli interventi manutentivi extra canone avverrà dietro emissione di fattura dopo l’acquisizione del visto di regolare esecuzione da parte del tecnico incaricato. In particolare la contabilizzazione delle prestazioni extra canone rese dall’appaltatore, sarà effettuata separatamente per ciascun intervento come definito nel Capitolato Tecnico, art 13.

1. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
2. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all’ INPS, Direzione Regionale Veneto, Dorsoduro 3500/d, CAP 30123 Venezia - C.F. 80078750587, P.I. 02121151001, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
3. A pena di irricevibilità ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).
4. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 *“Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica*”.
5. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
6. Ai sensi dell’art. 113-*bis* del Codice il pagamento delle fatture deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, ovvero entro 30 giorni dall’accettazione o dalla verifica contrattualmente prevista del servizio espletato, qualora la fattura sia pervenuta in data anteriore alla menzionata verifica.
7. Il pagamento della fattura è subordinato:
* alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
* alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
* alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione*;*
* all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
1. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
2. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […]……………, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
3. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […]……………….
4. Con riferimento al presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
5. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
6. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.

**Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore)**

1. L’Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Economica.
2. L’Appaltatore dovrà, in particolare, garantire che il personale addetto ai Servizi oggetto del presente affidamento:
3. osservi e mantenga il più scrupoloso segreto, circa quanto di conoscenza relativamente a fatti e circostanze concernenti l’organizzazione o la sicurezza degli spazi oggetto del servizio e, più in generale, si astenga dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza nel corso dell’attività operativa;
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto al servizio, nei termini previsti dal Capitolato Tecnico a suo insindacabile giudizio, nonché al verificarsi di ogni ipotesi di difformità rispetto a quanto previsto nel Capitolato stesso
5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, espressamente a:
6. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, nonché a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
7. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
8. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse;
9. comunicare al Direttore dell’Esecuzione ogni eventuale variazione del personale impiegato, anche dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro o all’assenza del lavoratore. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente affinché non si verifichino carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del Servizio;
10. tutelare la salute del proprio personale, ponendo in essere tutte le misure di prevenzione finalizzate a contrastare ogni eventuale situazione epidemiologica che si dovesse verificare durante la vigenza contrattuale anche a richiesta della Stazione Appaltante;
11. dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
12. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

**Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)**

1. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
2. L’appaltatore ai sensi di legge sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio e dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dall’eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
3. Sono a carico dell’Appaltatore:
* tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto;
* l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
1. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall’Istituto e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse da parte dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati.
2. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l’Appaltatore ha costituito apposita polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro, per il risarcimento degli eventuali danni a cose e/o a persone cagionati all’Amministrazione e/o a terzi. Tale polizza dovrà conservare validità per tutta la durata del contratto.
3. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
4. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto, dell’importo di euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […]. L’Appaltatore si impegna con atto a margine del contratto a rinnovare la suddetta garanzia per tutta la durata quadriennale del Contratto.
5. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.
7. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.

**Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)**

1. Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all’esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Il verbale di avvio dell’esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.

**Art. 10 (Controlli in corso di esecuzione****)**

* 1. Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

**Art. 11 (Penali)**

1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:
* In caso di ritardo nell’invio di un tecnico a seguito di chiamata da parte della amministrazione (per segnale di allarme, eliminazione guasti), si applicherà una penale pari ad € 50,00 alla prima mezz’ora oltre il termine di intervento stabilito e di € 100,00 per ogni ora successiva di ritardo e per ogni intervento;
* Mancato rispetto delle periodicità delle prestazioni come descritte nel presente capitolato tecnico o sulla base dell’impegno rilasciato nell’ambito dell’offerta tecnica (con riferimento ai criteri che riguardano le periodicità): € 80,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni intervento;
* Danni arrecati dal personale impiegato dell’aggiudicatario: l’Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell’ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.

Il Direttore dell’Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Le penali verranno proposte dal Direttore dell’Esecuzione al R.U.P., che comunicherà tali penali all’appaltatore, con comunicazione scritta, attendendo le controdeduzioni di quest’ultimo. In via generale l’applicazione delle penali sarà preceduta da lettera di constestazione di questa stazione appaltante, illustrante le inadempienze oggetto di contestazione e richiedente adeguata giustificazione e motivazione dell’appaltatore, indicando nella stessa l’entità della penale stabilita.

L’impresa aggiudicataria dovrà, in ogni caso, far pervenire in forma scritta le proprie deduzioni a questa Amministrazione nel termine massimo di **7 giorni** solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a questa stazione appaltante nel termine indicato, le penali saranno applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Allo stesso modo, qualora le controdeduzioni pervenute non siano accoglibili, si procederà all’applicazione delle penali come sopra.

A seguito di applicazione della penale, il pagamento della fattura contestata rimarrà condizionato all’emissione di regolare nota di accredito per l’importo corrispondente. Nel caso in cui la ditta appaltatrice non emetta nota di accredito è facoltà dell’Istituto rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

1. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, *ex* art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
2. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
3. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento propone a questa Stazione Appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**Art. 12 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’[articolo 106, comma 1, lettera d)](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. *[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

*[Nel caso in cui il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta sostituire il precedente comma 2 con i successivi commi da 2 a 18].*

1. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L’autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
5. che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
6. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
7. che all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
8. che l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080) del Codice.
9. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080), del Codice.
10. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
11. copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
12. la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
13. la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Codice;
14. la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;
15. la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
16. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
17. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
18. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
19. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
20. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità, e per il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
21. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
22. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
23. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
24. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
25. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
26. su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
27. L’Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**Art. 13 (Recesso)**

1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 3.
3. L’Istituto potrà recedere dal presente contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.
4. L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.

**Art. 14 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)**

1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

**Art. 15 (Risoluzione del Contratto)**

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
3. Il RUP nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

**Art. 16 (Clausole risolutive espresse)**

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
2. cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
3. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
4. perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5. violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
6. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
7. violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
8. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;
9. cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
10. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
11. applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
12. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto.
13. mancata ottemperanza alla clausola sociale in sede di esecuzione del contratto.
14. sospensione o revoca definitiva, in danno dell’Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del Servizio.
15. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
16. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
17. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.
18. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**Art. 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“*Misure urgenti in materia di sicurezza*”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
3. indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
4. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**Art. 18 (Lavoro e sicurezza)**

1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
8. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesseinsorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore,e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
9. Nel caso in cuidipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore,ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
10. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

**Art. 19 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)**

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..

**Art. 20 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)**

1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
* la Ing. Giancarlo Comello, in forza a questo Istituto in qualità di RUP;
* il tecnico Stefano Tonini, in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione;
* e il Dott. […], in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

 **per l’Appaltatore**

 […]

 Via […], n. […], CAP […], Città […]

 Alla c.a. del Dott. […], Fax […]

 *e-mail* […]

 PEC […]

 **per l’Istituto**

 INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 Dorsoduro, 3500/D, CAP 30123, Città VENEZIA

 Alla c.a. del RUP Giancarlo Comello

 *e-mail* Lavori.Veneto@inps.it

 PEC direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it

1. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante attraverso PEC.
2. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

**Art. 21 (Spese)**

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

**Art. 22 (Foro competente)**

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**Art. 23 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
2. titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è l’ing. Giancarlo Comello in qualità di RUP;
3. il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile all’indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
4. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs.50/2016;
5. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
6. i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata~~;~~
7. il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
8. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
9. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
10. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);
11. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
12. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
13. i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
14. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
15. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.lgs. 196/03, così come modificato e integrato ai sensi del D.lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
16. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
17. L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’Appalto, e che l’Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l’Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
18. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.

**Art. 24 (*Varie*)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

[*Luogo e data*] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 L’Appaltatore L’Istituto

#

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 2 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 3 (Modalità di esecuzione del Servizio), Art. 6 (Importo dell’appalto), Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Penali) Art. 12 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto) Art. 13 (Recesso) Art. 14 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti) Art. 15 (Risoluzione del Contratto) Art. 16 (Clausole risolutive espresse)Art. 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)Art. 18 (Lavoro e sicurezza) Art. 19 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore) Art. 21 (Spese) Art. 22 (Foro competente) Art. 23 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

*Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 24 (Clausola sociale), Art. 27 (Spese), Art. 28 (Foro competente), Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 30 (Varie).*

[*Luogo e data*] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 L’appaltatore